

COMUNE DI BUSSERO
(Provincia di Milano)



**REGOLAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 30/11/2001
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 22/12/2005
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 11/12/2017
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 8/11/2018**

TESTO COORDINATO

Sommario

PARTE I	4
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	4
CAPO I.....	4
DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 - Regolamento - Finalità.....	4
Art. 2 - Durata in carica del Consiglio.....	4
Art. 3 - La sede delle adunanze	4
CAPO II.....	5
IL PRESIDENTE.....	5
Art. 4 - Presidenza delle adunanze	5
Art. 5 - Compiti e poteri del presidente	5
CAPO III	6
I GRUPPI CONSILIARI.....	6
Art. 6 - Costituzione.....	6
Art. 7 - Conferenza dei capi gruppo	6
Art. 7 bis – Dotazione di locali e attrezzature – ABROGATI commi 2, 3 e 4.....	7
CAPO IV.....	7
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI.....	7
Art. 8 - Costituzione e composizione	7
Art. 9 - Presidenza e convocazione delle Commissioni	7
Art. 10 - Funzionamento delle Commissioni.....	8
Art. 11 - Funzioni delle Commissioni	8
Art. 12 - Segreteria delle Commissioni - Verbale delle sedute	10
CAPO V.....	11
COMMISSIONI SPECIALI.....	11
Art. 13 - Commissioni d'indagine	11
Art. 14 - Commissioni speciali a termine.....	12
CAPO VI	13
I CONSIGLIERI SCRUTATORI	13
Art. 15 - Designazione e funzioni	13
PARTE II	14
I CONSIGLIERI COMUNALI	14
CAPO I.....	14
NORME GENERALI	14
Art. 16 - Riserva di legge.....	14
CAPO II.....	15
INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO	15
Art. 17 - Entrata in carica - Convalida	15
Art. 18 - Dimissioni.....	15
Art. 19 - Decadenza e rimozione dalla carica.....	15
Art. 20 - Sospensione dalle funzioni	16
CAPO III	17
DIRITTI.....	17
Art. 21 - Diritto d'iniziativa	17
Art. 22 - Interrogazioni.....	18
Art. 23 - Interpellanze.....	18

Art. 24 – <i>Mozioni</i>	18
Art. 25 - <i>Richiesta di convocazione del consiglio</i>	19
Art. 26 - <i>Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi</i>	19
Art. 27 - <i>Diritto al rilascio di copie di atti e documenti</i>	19
CAPO IV	21
ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO	21
Art. 28 - <i>Diritto di esercizio del mandato elettivo</i>	21
Art. 29 - <i>Divieto di mandato imperativo</i>	22
Art. 30 - <i>Partecipazione alle adunanze</i>	22
Art. 31 - <i>Astensione obbligatoria</i>	22
Art. 32 - <i>Responsabilità personale - Esonero</i>	23
CAPO V	24
NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI	24
Art. 33 - <i>Nomine e designazioni di consiglieri comunali</i>	24
Art. 34 - <i>Funzioni rappresentative</i>	24
PARTE III	25
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	25
CAPO I.....	25
CONVOCAZIONE.....	25
Art. 35 - <i>Competenza</i>	25
Art. 36 - <i>Avviso di convocazione</i>	25
Art. 37 - <i>Ordine del giorno</i>	26
Art. 38 - <i>Avviso di convocazione - Consegna - Modalità</i>	26
Art. 39 - <i>Avviso di convocazione - Consegna - Termini</i>	27
Art. 40 - <i>Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione</i>	27
CAPO II.....	28
ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE.....	28
Art. 41 - <i>Deposito degli atti</i>	28
Art. 42 - <i>Adunanze di prima convocazione</i>	28
Art. 43 - <i>Adunanze di seconda convocazione</i>	29
Art. 44 - <i>Partecipazione dell'assessore non consigliere</i>	30
CAPO III	31
PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE	31
Art. 45 - <i>Adunanze pubbliche</i>	31
Art. 46 - <i>Adunanze segrete</i>	31
Art. 47 - <i>Adunanze "aperte"</i>	31
CAPO IV	32
DISCIPLINA DELLE ADUNANZE	32
Art. 48 - <i>Comportamento dei consiglieri</i>	32
Art. 49 - <i>Ordine della discussione</i>	32
Art. 50 - <i>Comportamento del pubblico</i>	33
Art. 51 - <i>Ammissione dei Responsabili delle strutture apicali e consulenti in aula</i>	33
CAPO V	34
ORDINE DEI LAVORI.....	34
Art. 52 - <i>Comunicazioni del presidente e ordine dei lavori</i>	34
Art. 53 - <i>Comunicazioni e proposte di discussione</i>	34
dopo l'esaurimento degli argomenti posti all'ordine del giorno.....	34
Art. 54 - <i>Discussione - Norme generali</i>	35
Art. 55 - <i>Questione pregiudiziale e sospensiva</i>	35
Art. 56 - <i>Fatto personale</i>	36
CAPO VI.....	37
PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE - IL VERBALE.....	37
Art. 57 - <i>La partecipazione del segretario all'adunanza</i>	37
Art. 58 - <i>Il verbale dell'adunanza - Redazione e firma</i>	37
PARTE IV	38
LE DELIBERAZIONI	38

CAPO I	38
LA FORMA	38
<i>Art. 59 - Forma e contenuti</i>	38
<i>Art. 60 - Revoca - Modifica</i>	38
CAPO II.....	39
LE VOTAZIONI.....	39
<i>Art. 61 - Modalità generali</i>	39
<i>Art. 62 - Votazioni in forma palese</i>	40
<i>Art. 63 - Votazione per appello nominale</i>	40
<i>Art. 64 – La rappresentanza separata</i>	40
<i>dalla maggioranza e dalla minoranza</i>	40
<i>Art. 65 - Votazioni segrete</i>	41
<i>Art. 66 - Esito delle votazioni</i>	41
<i>Art. 67 - Deliberazioni immediatamente eseguibili</i>	42
PARTE V.....	43
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	43
<i>Art. 68 - Entrata in vigore</i>	43
<i>Art. 69 - Diffusione</i>	43
<i>Art. 70 – Elezione del presidente del consiglio</i>	43

Parte I

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Regolamento - Finalità

1. Le norme per la convocazione e lo svolgimento delle sedute di consiglio comunale sono disciplinate dal Titolo III, Capo I del T.U.E.L. 18.8.2000 n. 267, dalle leggi vigenti in materia, dallo statuto e dal presente regolamento, che attua quanto dispone l'art. 38 del Testo Unico.
2. Quando si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal presidente, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del segretario comunale, salvo appello, seduta stante, al consiglio comunale in caso di contestazioni.

Art. 2 - Durata in carica del Consiglio

1. Il consiglio comunale inizia la sua attività con la convalida dei consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
2. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che hanno reso necessaria l'adozione.

Art. 3 - La sede delle adunanze

1. Le adunanze del consiglio si tengono, di regola, presso apposita sala a ciò destinata; possono, per comprovate esigenze, tenersi in altro luogo, su determinazione del sindaco.
2. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza all'esterno della sede vengono esposte le bandiere dello Stato, dell'Unione Europea ed il gonfalone del Comune.

Capo II

IL PRESIDENTE

Art. 4 - Presidenza delle adunanze

1. Il sindaco, come previsto dallo statuto, è il presidente delle adunanze del consiglio comunale.
2. In caso di assenza o impedimento del sindaco, la presidenza è assunta dal vice sindaco o, in mancanza, dal consigliere anziano.
3. Le funzioni di cui al comma 1 vengono espletate dal presidente, nel caso in cui il consiglio provveda all'elezione ai sensi dell'art. 21 dello statuto.
4. In caso di assenza o impedimento del presidente, le funzioni vengono espletate dal consigliere anziano secondo quanto disposto dall'art. 14 dello statuto.

Art. 5 - Compiti e poteri del presidente

1. Il presidente rappresenta l'intero consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Il presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei singoli consiglieri.

Capo III

I GRUPPI CONSILIARI

Art. 6 - Costituzione

1. L'organizzazione dei gruppi consiliari avviene di regola in relazione alle liste dei candidati, alle quali appartengono i consiglieri eletti. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista in cui è stato eletto deve darne comunicazione al sindaco.
2. Nel caso in cui un consigliere comunale dichiara al sindaco di non voler appartenere ad un gruppo consiliare tra quelli costituiti sulla base delle liste dei candidati sarà iscritto al gruppo misto che potrà essere formato anche da un solo consigliere.
3. Resta in ogni caso salva la facoltà dei consiglieri comunali di organizzare gruppi consiliari indipendentemente dalle liste dei candidati, purché in numero non inferiore a tre consiglieri.
4. E' considerato gruppo di maggioranza il gruppo consiliare al quale appartiene la maggioranza dei consiglieri eletti nella lista di candidati che ha ottenuto la maggioranza dei voti.
5. Sono considerati gruppi di minoranza tutti gli altri gruppi, ivi compreso il gruppo misto. Salvo che i rispettivi capigruppo inviino al sindaco dichiarazione congiunta scritta di appoggio al programma presentato dal sindaco, nel qual caso tali gruppi saranno considerati appartenenti alla maggioranza.
6. I singoli gruppi devono comunicare al sindaco il nome del proprio capo gruppo con nota sottoscritta da tutti gli appartenenti di ciascuna lista, in mancanza sarà considerato tale il consigliere più anziano per legge.
7. Il consigliere unico eletto di una lista, sarà considerato gruppo consiliare.
8. Se viene eletto il presidente del consiglio le comunicazioni di cui ai commi precedenti vanno indirizzate allo stesso.

Art. 7 - Conferenza dei capi gruppo

1. La conferenza dei capi gruppo è organismo consultivo del sindaco nell'esercizio delle funzioni di presidente delle adunanze consiliari.
2. Il sindaco può sottoporre al parere della conferenza dei capi gruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza.
3. La conferenza dei capi gruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo statuto, dal presente regolamento e dal consiglio comunale, con appositi incarichi. Le proposte e i pareri della conferenza sono illustrati al consiglio dal sindaco.
4. La conferenza dei capi gruppo è convocata e presieduta dal sindaco o dal vice sindaco.
5. Se viene eletto il presidente del consiglio le funzioni di cui ai commi precedenti sono espletate dallo stesso.
6. Il Sindaco ha facoltà di partecipare alla conferenza dei capigruppo.

Art. 7 bis – Dotazione di locali e attrezzature

1. L'Amministrazione mette a disposizione dei gruppi consiliari un locale del palazzo comunale, nonché una bacheca esterna per la pubblicazione delle comunicazioni.
- ~~2. Gli spazi, di dimensione cm. 30x50, vengono assegnati dal sindaco o presidente del consiglio, se eletto, assicurando a ciascun gruppo di minoranza almeno uno spazio e al gruppo di maggioranza massimo tre spazi.~~
- ~~3. Prima di assegnare gli spazi il sindaco o il presidente del consiglio, se eletto, può sentire i capigruppo.~~
- ~~4. La pubblicazione delle comunicazioni negli spazi assegnati avviene sotto la responsabilità di ciascun capogruppo.~~

~~I punti 2, 3 e 4 sono stati ABROGATI dal "Regolamento per la comunicazione dei gruppi consiliari e delle forze politiche locali" approvato con delibera consiliare n. 55 del 11.12.2017~~

Capo IV

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 8 - Costituzione e composizione

1. Il consiglio comunale, in esecuzione delle disposizioni dello Statuto, per l'esame degli atti di propria competenza, si avvale, di norma, delle seguenti commissioni consiliari:
 - 1) Affari istituzionali - Regolamenti generali
 - 2) Programmazione Economica - Attività commerciali e produttive
 - 3) Servizi Sociali – Istruzione - Cultura - Sport
 - 4) Urbanistica – Lavori pubblici - Sicurezza

Ogni altra commissione deve essere istituita dal consiglio comunale.

2. Le commissioni permanenti sono costituite da consiglieri comunali. Sono nominate dal consiglio, in proporzione alla consistenza dei gruppi consiliari esistenti, con votazione palese, nell'adunanza successiva a quella di convalida degli eletti. Il numero dei componenti non può essere inferiore a cinque.
3. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capo gruppo, un altro rappresentante ed il consiglio comunale procede alla sostituzione.
4. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro consigliere del suo gruppo, con il consenso del capo gruppo che provvede ad informarne il presidente della commissione.

Art. 9 - Presidenza e convocazione delle Commissioni

1. Il presidente di ciascuna commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti.

2. L'elezione del presidente avviene nella prima riunione della commissione che è convocata dal sindaco o dal presidente del consiglio, se eletto, e viene tenuta entro venti giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.
3. In caso di assenza del presidente lo sostituisce il componente della commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal presidente alla commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.
4. Il presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della commissione. Il presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla commissione.
5. La convocazione è effettuata dal presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da membri della commissione, espressione di gruppi consiliari che rappresentano almeno un quinto dei consiglieri comunali in carica. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.
6. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della commissione, nel loro domicilio, almeno tre giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza e con affissione alle bacheche comunali, entro lo stesso termine. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al sindaco ed agli assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, della quale viene inviato l'ordine del giorno.

Art. 10 - Funzionamento delle Commissioni

1. La riunione della commissione è valida quando sono presenti almeno la metà dei componenti e comunque non inferiore a tre.
2. Le sedute delle commissioni sono pubbliche. Il presidente convoca la commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocimento agli interessi del Comune.
3. Il sindaco ed i membri della giunta possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le commissioni.

Art. 11 - Funzioni delle Commissioni

1. Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti. Possono essere incaricate dal consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al

funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.

2. Le commissioni possono provvedere all'esame preliminare degli atti di competenza del consiglio nell'ambito delle funzioni alle stesse attribuite, alle stesse rimessi dal sindaco o rinviati dal consiglio o richiesti dalla commissione. Sono sottoposte obbligatoriamente all'esame delle commissioni le proposte di deliberazioni sulle quali siano stati espressi pareri non favorevoli dai responsabili dei servizi.
3. Le commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma nel più breve tempo, esprimendo il proprio parere.
4. Le commissioni hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza.

Art. 12 - Segreteria delle Commissioni - Verbale delle sedute

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal responsabile apicale della struttura organizzativa competente o un suo delegato.
2. Spetta al segretario organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla commissione ed il loro deposito preventivo. Il segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione. Redige il verbale sommario delle adunanze che viene dallo stesso sottoscritto e da tutti i componenti.
3. Le copie dei verbali delle adunanze delle commissioni sono pubblicati all'albo per otto giorni, trasmesse al sindaco e al segretario comunale. Il sindaco informa la giunta dei contenuti del verbale ed il segretario comunale segnala ai responsabili dei servizi interessati indirizzi, osservazioni, rilievi relativi a quanto di loro competenza.
4. Nel caso l'istruttoria di atti venga affidata al segretario comunale, lo stesso svolgerà funzioni di segretario della commissione. Gli atti di cui al comma 2 saranno predisposti dall'ufficio di segreteria.

Capo V

COMMISSIONI SPECIALI

Art. 13 - Commissioni d'indagine

1. Su proposta del sindaco, su istanza sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri in carica od a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal collegio dei revisori dei conti o dal difensore civico, il consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, nel suo interno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.
2. La deliberazione che costituisce la commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine ed il termine per concluderla e riferire al consiglio comunale. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi, secondo la composizione delle commissioni permanenti.
3. La presidenza della commissione spetta alle minoranze.
4. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. I responsabili delle strutture competenti mettono a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'indagine o alla stessa connessi.
5. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione di membri del consiglio e della giunta, del collegio dei revisori, del difensore civico, del segretario comunale, dei responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni devono garantire la loro presenza. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al consiglio della relazione della commissione. Fino a quel momento i componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.
6. La redazione dei verbali della commissione, viene effettuata da un dipendente, responsabile apicale competente per materia o da un suo delegato.
7. Nella relazione al consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.
8. Il consiglio comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che quella dovrà adottare entro un termine prestabilito.
9. Con la presentazione della relazione al consiglio comunale la commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono consegnati al segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.

Art. 14 - Commissioni speciali a termine

1. Il consiglio comunale può istituire commissioni speciali e temporanee, in analogia a quelle permanenti, con l'incarico di studiare piani e programmi di rilevanza straordinaria ed, in generale, di esaminare, per riferire al consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune.
Con la deliberazione di nomina sono stabilite le modalità e la durata delle stesse.
2. Delle commissioni temporanee possono far parte membri esterni, purché elettori del Comune, che abbiano riconosciuta competenza nelle materie da trattare.
Possono far parte delle commissioni esperti esterni che abbiano riconosciuta competenza nelle materie da trattare. Con la deliberazione di nomina sono stabilite le modalità e la durata dell'incarico, le competenze assegnate ai membri esterni, e le relative competenze a carico del bilancio dell'ente.
3. Alla fine dei lavori il presidente della commissione presenta al consiglio comunale gli atti che costituiscono lo studio effettuato, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto, provvedendo per tale specifico fine ad assicurare alle commissioni l'opera dei dipendenti comunali e di esperti esterni se nominati.
4. Il presidente della commissione riferisce al consiglio, periodicamente, sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.
5. Non è prevista verbalizzazione delle sedute.
6. A tutti i componenti delle commissioni speciali e temporanee, non spetta il gettone di presenza.

Capo VI

I CONSIGLIERI SCRUTATORI

Art. 15 - Designazione e funzioni

1. All'inizio di ciascuna seduta, effettuato l'appello, ove siano previsti atti di nomina a scrutinio segreto, il presidente designa tre consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio consigliere, fra gli scrutatori.
2. Essi assistono il presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
3. La regolarità delle votazioni ed il loro esito sono accertati dal presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei consiglieri scrutatori.

Parte II
I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I

NORME GENERALI

Art. 16 - Riserva di legge

1. L'elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Capo II

INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 17 - Entrata in carica - Convalida

1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
2. Nella prima adunanza successiva all'elezione il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge 23 aprile 1981, n. 154 e successive modificazioni, procedendo alla immediata surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento di decadenza degli incompatibili.
3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere comunale, si procede alla surrogazione nella prima adunanza che segue al verificarsi della stessa, prendendo atto della vacanza e convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge 23 aprile 1981, n. 154 e successive modificazioni.

Art. 18 - Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al consiglio.
2. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste sono apposte devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.
3. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal consiglio comunale la relativa surrogazione o nel momento previsto dalle successive disposizioni di legge. La surroga deve avvenire entro i dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità per il soggetto surrogante.

Art. 19 - Decadenza e rimozione dalla carica

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154, il consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica del consigliere interessato ai sensi dell'art. 9 bis del T.U. 16 maggio 1960, n. 570.

2. Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dalla legge 23 aprile 1981, n. 154 e successive modificazioni, come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge predetta, il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta e attiva la procedura di cui all'art. 7 della legge citata. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa il consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.
3. I consiglieri comunali sono sospesi di diritto dalla carica quando compiano atti contrari alla costituzione o per gravi o persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico; o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 o sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza, secondo quanto dispone l'art. 59 del TUEL 18.8.2000 n. 267.
4. I consiglieri comunali decadono di diritto dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per taluno dei delitti di cui al primo comma dell'art. 5 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18/1/92 n. 16, o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che commina una misura di prevenzione.
5. Il sindaco o il presidente del consiglio, se eletto, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi tre e quattro, convoca il consiglio comunale che prende atto degli stessi ed adotta gli atti conseguenti.
6. Il consigliere comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene a tre sedute consecutive ordinarie e straordinarie. La decadenza viene dichiarata dal consiglio comunale. La proposta di decadenza deve essere notificata al consigliere assegnando 10 gg. di tempo per presentare eventuali giustificazioni scritte. Prima di dichiarare la decadenza il consiglio esamina le eventuali giustificazioni e decide conseguentemente.
7. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche su istanza di un elettore del comune, o dal prefetto.
8. La surrogazione dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, in conformità all'art. 81 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

Art. 20 - Sospensione dalle funzioni

1. I consiglieri comunali possono essere sospesi dalle funzioni quando sussistono i motivi di cui al primo comma dell'art. 59 del TUEL 18.8.2000 n. 267 o quelli di cui al primo e secondo comma dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 come modificato dall'art.1 della Legge 18.01.1992 nr.16.
2. Il sindaco o il presidente del consiglio, se eletto, ricevuta copia del provvedimento, convoca il consiglio comunale che prende atto della sospensione decretata. Il consigliere comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito del Comune, sia in enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del Comune.
3. Si applica, altresì, la procedura di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 dell'art. 59 del TUEL 267/2000.

Capo III

DIRITTI

Art. 21 - Diritto d'iniziativa

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto a deliberazione del consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio.
2. I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo statuto.
3. La proposta di deliberazione, formulata per scritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è inviata al sindaco o presidente del consiglio, se eletto, il quale la trasmette al segretario comunale e, per l'istruttoria, ai responsabili delle strutture apicali di competenza. Il segretario comunale esprime parere sulla competenza del consiglio a trattare l'argomento. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del consiglio, il sindaco comunica al consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al consiglio comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza ai capi gruppo. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il sindaco o presidente del consiglio, se eletto, iscrive la proposta all'ordine del giorno del consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il consigliere proponente.
4. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del consiglio comunale.
5. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, in scritto, al sindaco o presidente del consiglio, se eletto, entro il giorno precedente quello dell'adunanza. Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità possono essere presentate, in scritto, al presidente nel corso della seduta. Ciascun consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro consigliere.
6. Le proposte di emendamenti, se non di carattere meramente politico, pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal sindaco o presidente del consiglio, se eletto, al segretario comunale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria da parte del responsabile competente. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza, il segretario comunale, su richiesta del presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta effettuata dal segretario comunale, per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.

Art. 22 - Interrogazioni

1. I consiglieri hanno diritto di presentare al sindaco o al presidente del consiglio, se eletto, interrogazioni per sapere: se un fatto o una notizia siano veri; se una determinata informazione sia a conoscenza del sindaco o della giunta; se, in merito a tali fatti e informazioni, siano stati assunti provvedimenti; se il sindaco o la giunta intendono informare il consiglio su un determinato avvenimento o provvedimento.
2. Il consigliere interrogante può consegnare copia della sua domanda al sindaco o al presidente del consiglio, se eletto, prima dell'inizio della seduta consiliare. Il sindaco o il presidente del consiglio, se eletto, o l'assessore competente, se dispongono degli elementi necessari dichiarano di rispondere seduta stante. In tal caso il consigliere legge la sua interrogazione e il sindaco o il presidente del consiglio, se eletto, o l'assessore, risponde. La risposta non dà luogo a dibattito. Se il sindaco o il presidente del consiglio, se eletto, o l'assessore, non dispone degli elementi suddetti, si riserva di dare risposta scritta entro trenta giorni o nel successivo consiglio comunale, se richiesto dall'interrogante.
3. L'interrogante può brevemente replicare solo per dichiarare il proprio ordine di soddisfazione.

Art. 23 - Interpellanze

1. Ogni consigliere, da solo o d'intesa con altri, può presentare interpellanze, con le quali chiede al sindaco o al presidente del consiglio, se eletto, di conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta sua o della giunta, in merito ad un determinato provvedimento assunto, o ad un argomento o problema di competenza comunale o di interesse per la comunità. L'interpellanza è sottoscritta dal proponente e dagli altri consiglieri aderenti, ed è presentata al sindaco o al presidente del consiglio, se eletto. L'interpellanza è posta all'ordine del giorno della successiva adunanza del consiglio, nelle forme previste per le altre proposte di deliberazione.
2. Le interpellanze sono presentate all'assemblea consiliare dall'interpellante, con breve relazione non eccedente cinque minuti. Il sindaco o il presidente del consiglio, se eletto, o un assessore rispondono con una dichiarazione, anch'essa non eccedente la durata di cinque minuti. L'interpellante può trasformare l'interpellanza in mozione o in una proposta di deliberazione, nei modi indicati rispettivamente dagli articoli 21 e 24 di questo regolamento.

Art. 24 – Mozioni

1. Ogni consigliere, da solo o d'intesa con altri, può richiedere che sia sottoposta al consiglio comunale una o più mozioni, contenenti proposte che prospettano risoluzioni o iniziative di carattere amministrativo o politico.
2. Le mozioni sono scritte e sottoscritte dal proponente e dagli altri consiglieri aderenti. Se non indicato, è considerato proponente il primo firmatario. Il proponente può, comunque essere sostituito da un altro dei firmatari quando non sia presente alla discussione. Le mozioni sono presentate al sindaco o al presidente del consiglio, se eletto. Esse sono iscritte all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare se sono state presentate con almeno 7 gg. di anticipo rispetto alla loro discussione.
3. Le mozioni sono emendabili solo con il consenso unanime dei proponenti.

4. Le mozioni di natura esclusivamente politica possono anche essere discusse nella stessa adunanza, se i presentatori ne fanno richiesta e il consiglio l'accoglie con voto unanime.
5. Sulle mozioni di cui ai commi 2 e 4 ogni consigliere ha diritto di presentare un'autonoma mozione di voto purché presentata 48 ore prima della seduta.

Art. 25 - Richiesta di convocazione del consiglio

1. Il sindaco o il presidente del consiglio, se eletto, è tenuto a riunire il consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al comune la richiesta dei consiglieri, indirizzata al sindaco o al presidente del consiglio, se eletto, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'ente.
3. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il consiglio comunale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi i consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare. Nel caso che sia proposta l'adozione di deliberazioni e di mozioni, deve essere osservato quanto stabilito dagli artt. 21 e 24 del presente regolamento.
4. Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione del consiglio, di cui al primo comma, previa diffida, provvede il prefetto, in conformità a quanto stabilito dal quinto comma dell'art. 39 del TUEL 267/2000 e successive modificazioni.

Art. 26 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
2. L'esercizio dei diritti di cui al primo comma è effettuato dai consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al segretario comunale ed ai responsabili delle strutture apicali o dipendenti responsabili preposti ai singoli uffici, servizi, aziende, istituzioni ed altri organismi.

Art. 27 - Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

1. I consiglieri comunali, con motivata richiesta nella quale indicano le finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia delle deliberazioni del consiglio e della giunta, dei verbali delle commissioni consiliari permanenti, dei verbali delle altre commissioni comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, delle ordinanze, delle petizioni presentate dai cittadini e delle richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.
2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal consigliere presso la segreteria comunale, con gli estremi dell'atto di cui richiede copia, data e firma e dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica ricoperta.

3. Il rilascio delle copie avviene entro i venti giorni successivi a quello della richiesta, salvo esigenze d'ufficio e che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.
4. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di consigliere comunale, ai sensi dell'allegato B, n. 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ed in esenzione dei diritti di segreteria, per lo stesso motivo, in conformità al n. 8 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni.

Capo IV

ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 28 - Diritto di esercizio del mandato elettivo

1. I consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'art. 79 del TUEL 267/2000
2. Ai consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del consiglio e per non più di un'adunanza al giorno. Se l'adunanza si protrae oltre le 24 ore del giorno per il quale è stata convocata, spetta ai consiglieri l'indennità di presenza anche per il giorno successivo.
3. L'indennità di presenza è dovuta ai consiglieri comunali nella stessa misura ed alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate.
4. L'indennità di presenza è concessa anche per le sedute delle commissioni comunali istituite da leggi statali o regionali, nella stessa misura prevista per le adunanze del consiglio dall'art. 82 del TUEL 267/2000.
5. Le indennità di presenza spettanti ai consiglieri comunali nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista dall'art. 82 del TUEL 267/2000, non è dovuta l'indennità di presenza per la partecipazione alle adunanze del consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti. L'indennità di presenza è dovuta agli amministratori predetti per la partecipazione alle sedute delle commissioni comunali previste da leggi statali o regionali, di cui al precedente comma quarto.
6. I consiglieri comunali che risiedono fuori del capoluogo del Comune - definito secondo il piano topografico dell'ultimo censimento - hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute entro i limiti del territorio provinciale, per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale, delle commissioni consiliari permanenti e delle altre commissioni di cui ai precedenti commi, nonché per la loro presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.
7. I consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché all'indennità di missione od al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.
8. In conformità a quanto dispone l'art. 86 del TUEL 267/2000, i consiglieri comunali ed i rappresentanti nominati o designati dal consiglio comunale, ai sensi del successivo art.34 del presente regolamento, possono essere assicurati contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

Art. 29 - Divieto di mandato imperativo

1. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

Art. 30 - Partecipazione alle adunanze

1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del consiglio.
2. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta, inviata al sindaco, il quale ne dà notizia al consiglio.
3. Delle giustificazioni viene presa nota a verbale.
4. Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il segretario perché sia presa nota a verbale.

Art. 31 - Astensione obbligatoria

1. I consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte direttamente od indirettamente in servizi, esazioni, forniture e somministrazioni continuative o ricorrenti, appalti, concessioni di lavori e gestione di servizi, incarichi professionali remunerati, riguardanti il Comune e le istituzioni, aziende ed organismi dallo stesso dipendenti o soggetti a controllo politico-amministrativo.
2. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
3. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

4. Nel caso di piani urbanistici ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico.
5. I consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il segretario comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.
6. Al sindaco, agli assessori e ai consiglieri è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti e istituzioni dipendenti o comunque sottoposti a controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 32 - Responsabilità personale - Esonero

1. Il consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal consiglio.
2. E' esente da responsabilità il consigliere assente dall'adunanza o che non abbia preso parte alla deliberazione.
3. Si applicano ai consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dall'art. 93 del TUEL 267/2000.

Capo V

NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 33 - Nomine e designazioni di consiglieri comunali

1. Nei casi in cui la legge, lo statuto o i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un consigliere comunale, questi deve essere sempre nominato o designato dal consiglio.
2. Quando è stabilito che la nomina avviene per elezione da parte del consiglio comunale, la stessa è effettuata in seduta pubblica, con voto palese.
3. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun capo gruppo comunicare alla presidenza ed al consiglio, il nominativo del consigliere designato. Il consiglio approva, con voto palese, la costituzione dell'organo o della rappresentanza comunale espressa con le modalità di cui al presente comma.
4. La nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune, non consiglieri comunali, negli organi degli enti, aziende, società ed istituzioni, sono regolate dall'art. 36 dello statuto sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 del TUEL 267/2000.

Art. 34 - Funzioni rappresentative

1. I consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare. Essa interviene assieme al sindaco ed alla giunta comunale.
3. La delegazione viene costituita dal sindaco.

Parte III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I

CONVOCAZIONE

Art. 35 - Competenza

1. La convocazione del consiglio comunale è disposta dal sindaco o dal presidente del consiglio, se eletto.
2. Nel caso di assenza o impedimento del sindaco o del presidente del consiglio, se eletto la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci, secondo lo statuto ed il presente regolamento.
3. Quando la convocazione del consiglio è resa obbligatoria da norme di legge o di statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo provvede, previa diffida, l'organo competente.

Art. 36 - Avviso di convocazione

1. La convocazione del consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
3. L'attività del consiglio si svolge in sedute ordinarie, straordinarie e d'urgenza.
Sono sedute ordinarie quelle in cui si approva:
 - Il Bilancio
 - Il Conto consuntivo
 - Le linee programmatiche di governo.
4. Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza e se la stessa si tiene in prima od in seconda convocazione. Nell'avviso è indicato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.
5. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal sindaco o dal presidente del consiglio, se eletto, o da colui che lo sostituisce o a chi compete, per legge, effettuare la convocazione.

Art. 37 - Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al sindaco o al presidente del consiglio, se eletto, di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo quarto comma.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla giunta e ai consiglieri comunali.
4. Per le proposte di deliberazioni, mozioni ed interrogazioni presentate dai consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dagli artt.21, 22, 23 e24.
5. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
6. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 46. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
7. L'ordine del giorno è inserito o allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art. 38 - Avviso di convocazione - Consegna - Modalità

1. L'avviso di convocazione del consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio del consigliere, a mezzo di un messo comunale o anche utilizzando ogni mezzo di trasmissione che documenti il ricevimento.
2. Il messo rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente più consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.
3. I consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
4. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, l'avviso di convocazione viene spedito al domicilio anagrafico del consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

Art. 39 - Avviso di convocazione - Consegna - Termini

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per la riunione.
2. Per le adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire tre giorni liberi prima di quello stabilito per la riunione.
3. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
4. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.
5. Per le adunanze di seconda convocazione l'avviso deve essere consegnato almeno un giorno prima di quello nel quale è indetta la riunione.
6. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
7. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma quarto e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma sesto possono essere sindacati dal consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro stabilito dal consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.
8. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza del consiglio alla quale era stato invitato.
9. Degli argomenti iscritti all'ordine del giorno vengono messe in disposizione dei capigruppo copia degli schemi delle delibere e gli allegati più rilevanti in esse richiamati ad esclusione degli elaborati progettuali e piani urbanistici.

Art. 40 - Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo del Comune rispettivamente nei cinque giorni e nei tre giorni precedenti quello della riunione.
2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.
3. Il sindaco o il presidente del consiglio, se eletto, dispone la pubblicazione di manifesti, almeno 48 ore precedenti l'adunanza del consiglio, per le sedute ordinarie e straordinarie, per far noto il giorno, l'ora di convocazione e gli argomenti iscritti all'ordine del giorno del consiglio.

Capo II ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 41 - Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale o in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, nel giorno dell'adunanza e nei giorni di cui all'art. 39. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.
2. I consiglieri hanno diritto di consultare, negli orari d'ufficio, tali atti depositati.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti comma, nel testo completo dei pareri di cui all'art. 39 del TUEL 267/2000, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati e di chiederne copie, il cui rilascio, ove possibile, deve essere garantito nelle 24 ore.
4. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni consigliere può consultarli.
5. Le proposte relative all'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, devono essere comunicate ai consiglieri nei termini stabiliti dal regolamento di contabilità. Con la comunicazione viene inviata copia degli atti e delle relazioni concernenti gli argomenti suddetti.

Art. 42 - Adunanze di prima convocazione

1. Il consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.
3. Nel caso in cui trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.

4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il presidente che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
5. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 43 - Adunanze di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.
3. Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purché intervengano almeno quattro membri del consiglio.
4. Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno la metà dei consiglieri assegnati al comune, i seguenti atti:
 - la costituzione di istituzioni e di aziende speciali;
 - lo statuto delle aziende speciali;
 - la partecipazione a società di capitali;
 - l'assunzione diretta di pubblici servizi;
 - i bilanci annuali e pluriennali e la relazione previsionale;
 - il conto consuntivo;
 - i regolamenti;
 - l'istituzione di nuovi tributi;
 - l'emissione di prestiti obbligazionari;
 - l'esame della relazione su gravi irregolarità presentata dal collegio dei revisori dei conti.
5. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal presidente del consiglio. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione e nel termine di cui al quinto comma dell'art. 39.

6. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il presidente del consiglio, è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.
7. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.
8. Qualora siano iscritti all'ordine del giorno della seduta di seconda convocazione argomenti compresi fra quelli elencati al precedente quarto comma, il consiglio provvede a deliberare su di essi soltanto nel caso che sia presente almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. In caso contrario gli stessi vengono rinviati ad altra adunanza di prima convocazione.
9. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali affari deve essere resa nota a tutti i consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito dall'art. 41 del presente regolamento.
10. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

Art. 44 - Partecipazione dell'assessore non consigliere

1. L'assessore non consigliere di cui all'art. 29 dello statuto, partecipa alle adunanze del consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto.
2. La sua partecipazione alle adunanze del consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

Capo III

PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

Art. 45 - Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art. 47.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.

Art. 46 - Adunanze segrete

1. L'adunanza del consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il consiglio, su proposta motivata di almeno tre consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il sindaco, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al consiglio, escano dall'aula.

Art. 47 - Adunanze "aperte"

1. Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo statuto o rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il presidente può convocare l'adunanza "aperta" del consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 3 del presente regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, delle circoscrizioni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio comunale, consente anche interventi del pubblico e dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze "aperte" del consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni o assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.
5. Alle sedute non partecipa, se non richiesto dal presidente del consiglio, il segretario comunale.

Capo IV

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 48 - Comportamento dei consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il presidente lo richiama, nominandolo.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

Art. 49 - Ordine della discussione

1. I consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal sindaco, sentita la conferenza dei capi gruppo.
2. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
3. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i consiglieri. Ove essi avvengano, il presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.
4. Solo al presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
5. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
6. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art. 50 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei vigili urbani.
4. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprende il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il presidente, udito il parere dei capigruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

Art. 51 - Ammissione dei Responsabili delle strutture apicali e consulenti in aula

1. Il presidente, per le esigenze della giunta o su richiesta di uno o più consiglieri, può invitare nella sala i responsabili delle strutture apicali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal presidente o dai consiglieri, i predetti responsabili e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

Capo V

ORDINE DEI LAVORI

Art. 52 - Comunicazioni del presidente e ordine dei lavori

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il presidente effettua eventuali comunicazioni proprie e della giunta sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.
2. Il consiglio comunale, concluse le comunicazioni del presidente, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del presidente o su richiesta di un consigliere, qualora nessuno dei membri del consiglio si opponga. Nel caso di opposizione, decide il consiglio con votazione a maggioranza senza discussione.
3. Il consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta salvo quanto stabilito nel comma 4 dell'articolo 54.
4. Non è necessaria la preventiva iscrizione di una proposta incidentale, quand'essa venga presentata nel corso della discussione principale.
5. La trattazione delle interpellanze, delle interrogazioni e delle mozioni avviene esclusivamente nelle adunanze ordinarie e straordinarie nella parte finale della seduta pubblica.
6. Gli argomenti da trattare in seduta segreta vengono, normalmente, posti dopo la trattazione delle interpellanze, delle interrogazioni e delle mozioni.
7. All'inizio della seduta il presidente, valutati gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, fissa il termine della stessa. I lavori, di norma, non possono protrarsi oltre le ore 1,00.

Art. 53 - Comunicazioni e proposte di discussione dopo l'esaurimento degli argomenti posti all'ordine del giorno

1. Terminata la discussione degli argomenti all'ordine del giorno un consigliere per ciascun gruppo può effettuare comunicazioni sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.
2. Le comunicazioni devono essere contenute da parte del presidente e dei consiglieri che intervengono in un tempo non superiore ai cinque minuti per ogni argomento trattato.
3. Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire un consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti.
4. Trascorsa mezz'ora dall'inizio delle comunicazioni, il presidente fa concludere la discussione di quella che al momento è in esame e rinvia le altre eventualmente rimaste da trattare al termine della successiva seduta del consiglio comunale.
5. Il presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 54 - Discussione - Norme generali

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il presidente ha invitato i consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere capo gruppo - o il consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo - può parlare per due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del presidente o del relatore.
3. Il presidente e l'assessore delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di dieci minuti ciascuno.
4. Il presidente od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
5. Il presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.
6. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capo gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
7. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, al conto consuntivo, ai regolamenti, ai piani regolatori e loro varianti generali.

Art. 55 - Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente - o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più consiglieri - un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 56 - Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del presidente decide il consiglio, senza discussione, con votazione palese.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.

Capo VI

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE - IL VERBALE

Art. 57 - La partecipazione del segretario all'adunanza

1. Il segretario comunale partecipa alle adunanze del consiglio ed esercita le sue funzioni richiedendo al presidente di intervenire per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione.
2. Il segretario, su invito del presidente, provvede ad informare il consiglio sul funzionamento dell'organizzazione comunale.

Art. 58 - Il verbale dell'adunanza - Redazione e firma

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la seduta e le decisioni adottate dal consiglio comunale.
2. Per esigenze di carattere pratico il verbale è suddiviso in tante deliberazioni quanti sono gli argomenti trattati nella seduta.
3. Il segretario comunale cura la redazione dei processi verbali delle sedute del consiglio comunale, coadiuvato dal responsabile del servizio di segreteria ai sensi dei successivi commi e degli articoli del presente regolamento.
4. Il verbali di cui al precedente comma debbono indicare i punti principali della discussione, il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta, nonché i nominativi dei consiglieri astenuti e di quelli che si sono dichiarati contrari.
5. I consiglieri possono chiedere al presidente che il loro intervento sia riportato integralmente, a tal fine ne fanno pervenire il testo scritto al segretario comunale.
6. In caso di seduta segreta, il verbale deve essere steso in modo da tutelare l'esigenza di riservatezza. Le ingiurie, calunnie, o altre espressioni offensive o diffamatorie non debbono essere mai riportate a verbale.
7. Il testo integrale dei dibattiti verrà trascritto dall'ufficio di segreteria o affidato a ditta esterna. I nastri registrati e il testo trascritto vengono depositati in libera consultazione presso l'ufficio di segreteria di norma entro trenta giorni dalla seduta.
8. I verbali delle deliberazioni delle sedute precedenti, debitamente firmati dal presidente e dal segretario comunale vengono depositati presso l'ufficio di segreteria.
9. All'inizio di ogni seduta consiliare, prima di iniziare la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il presidente dà comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.
10. Nel caso non vengono fatte osservazioni, i verbali si ritengono approvati senza la formale votazione.
11. Quando un consigliere lo richiede, il segretario comunale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per scritto, quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.
12. Nel formulare le proposte di rettifica, non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il presidente interpella il consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di tre minuti. Dopo tali interventi il presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.

Parte IV

LE DELIBERAZIONI

CAPO I

LA FORMA

Art. 59 - Forma e contenuti

1. L'atto deliberativo adottato dal consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari perché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.
2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, ove necessaria, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria.
3. Nessun parere è necessario in relazioni ad interrogazioni, interpellanze, mozioni, atti di indirizzo o comunque atti a valenza prettamente politica.
4. L'istruttoria della deliberazione è effettuata dai responsabili della struttura organizzativa i quali curano che i pareri siano espressi con chiarezza, in modo da assicurare al consiglio comunale tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.
5. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non viene emendato durante i lavori del consiglio, esso viene sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un consigliere comunale, precisandone i motivi.
6. Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito, sugli emendamenti si pronuncia il segretario comunale per quanto di sua competenza e il testo del dispositivo dell'atto emendato viene letto al consiglio prima della votazione.
7. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del segretario comunale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.
8. Di tutti i pareri obbligatori di altri organismi ed enti devono essere riportati il contenuto conclusivo e gli estremi nella parte narrativa dell'atto.

Art. 60 - Revoca - Modifica

1. Il consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.
2. Nei provvedimenti del consiglio comunale di cui al precedente comma deve esser fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.
3. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costituite od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

Capo II

LE VOTAZIONI

Art. 61 - Modalità generali

1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli 65 e 66.
3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone. Anche in tali casi, solo se tutti i consiglieri sono d'accordo sui nominativi da eleggere, le votazioni avverranno in forma palese.
4. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
5. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione.
6. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a. la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
 - b. le proposte di emendamento si votano nell'ordine seguente:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;
 - c. per i provvedimenti composti di diverse parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;
 - d. i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
7. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
8. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
 - a. per i regolamenti il presidente invita i consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per scritto. Discusse e votate tali proposte il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;
 - b. per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di emendamenti, presentate dai consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla giunta con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali variazioni.

9. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

Art. 62 - Votazioni in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano.
2. Il presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine invita gli astenuti ad indicare la loro posizione.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del segretario comunale, il Presidente ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso partecipano al controllo del risultato della votazione, su invito del presidente, anche i consiglieri scrutatori.
5. I consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

Art 63 - Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il consiglio, su proposta del presidente o di almeno un quinto dei consiglieri.
2. Il presidente precisa al consiglio il significato del "si", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.
3. Il segretario comunale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del segretario stesso.
4. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 64 – La rappresentanza separata dalla maggioranza e dalla minoranza

Quando la legge, lo statuto o il presente regolamento prevedono che nella designazione dei componenti dei propri organi interni e dei rappresentanti del Comune in seno ad enti od organi ad elezione di secondo grado, sia rappresentata la minoranza, il sindaco con congruo anticipo rispetto alla seduta nella quale deve avere luogo l'elezione, invita per iscritto i capigruppo alla designazione dei rispettivi rappresentanti da eleggere eventualmente con designazione congiunta da comunicare non oltre entro 24 ore dalla seduta. In tal caso la votazione sarà palese. Nel caso in cui in seguito all'invito del sindaco i componenti di maggioranza o di minoranza non abbiano comunicato i nominativi dei rispettivi rappresentanti, procede direttamente il consiglio comunale con votazione a scrutinio segreto, come previsto dall'art. 67.

Nel caso di costituzione di commissioni o collegi ove non sia espressamente prevista la rappresentanza della minoranza, il presidente dovrà, prima di proporre l'elezione, sentire i capigruppo.

Art. 65 - Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata, a seconda dei casi, a mezzo di schede.
2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:
 - a. le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;
 - b. ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al consiglio.
3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza, leggendo la scheda dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra.
4. Quando la legge, lo statuto o i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome o un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti e a parità di voti, il più anziano d'età.
5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
6. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.
7. Terminata la votazione il presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
8. Il numero delle schede deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, costituito dai consiglieri presenti meno quelli astenuti.
9. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
10. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori.

Art. 66 - Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.

2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.
5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al consiglio solo in una adunanza successiva.
6. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il presidente conclude il suo intervento con la formula "il consiglio ha approvato" oppure "il consiglio non ha approvato".
7. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 67 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

Parte V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 68 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato per quindici giorni naturali e consecutivi all'albo comunale ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
2. Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni, anteriori all'adozione dello statuto, che disciplinavano il funzionamento del consiglio comunale.

Art. 69 - Diffusione

1. Copia del presente regolamento è inviata dal sindaco ai consiglieri comunali in carica.
2. Copia del regolamento deve essere depositata nella sala delle adunanze del consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei consiglieri.
3. Copia del regolamento è inviata ai consiglieri neo-eletti, dopo la proclamazione dell'elezione.

Art. 70 – Elezione del presidente del consiglio

1. In sede di prima applicazione dell'art. 21 dello statuto, l'elezione del presidente del consiglio dovrà avvenire entro 60 gg. dall'esecutività del presente regolamento.

**Il presente Regolamento è stato
deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 71 del 30/11/2001**

modificato dal C.C. con atto n. 76 del 22/12/2005

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il regolamento è stato:

pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 10/12/2001 al giorno 25/12/2001

ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 28/12/2001 al giorno 12/01/2002

ed entrato in vigore il 13/02/2002.

La modifiche al regolamento sono state pubblicate all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 18/01/2006 al giorno 2/02/2006.

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Il presente atto, non soggetto a controllo, è divenuto esecutivo il 29/01/2006 essendo trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.

Bussero, lì 13/02/2006

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa C. Miraglia

Si certifica che il testo coordinato del Regolamento è ENTRATO IN VIGORE il giorno 3/02/2006 essendo trascorsi 15gg dalla sua pubblicazione ed è inserito nella raccolta dei Regolamenti del Comune al n. **27**

Bussero, lì 13/02/2006

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa C. Miraglia